

ALLEGATO "A" - STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOCE DI RIPÀ AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E
LEGGE 398/1991

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita l'Associazione, senza fine di lucro, culturale, ricreativa e sociale, denominata:
"ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOCE DI RIPÀ" AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E LEGGE
398/1991.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune di
RIPÀ TEATINA, fatto presente che il trasferimento della sede legale, ad altro indirizzo, nel
medesimo Comune e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio
dell'Unione Europea non comporta modifica statutaria.

Salvo diversa indicazione, le comunicazioni che saranno rese dalla associazione LA VOCE DI
RIPÀ, ai Soci ed agli utenti, si intendono eseguite alle date nelle quali vengono effettuate, con
la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Organizzazione stessa, tenuto anche con strumenti
telematici o comunque tecnologicamente avanzati.

L'associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati e applica il Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018
n.205).



Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e legge 398/1991.

L'Associazione, nel rispetto dei diritti di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, non ha scopo di lucro ha natura privatistica e persegue finalità di solidarietà e di utilità sociale. Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del terzo settore e con Enti pubblici e privati, in sede nazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. L'Associazione intende così realizzare le attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. i, del d. Lgs 117/17.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione di servizi.

L'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) promuovere e difendere i valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione, di libertà religiosa, di laicità, di democrazia, di giustizia sociale, di libertà economica e imprenditoriale, di lavoro diffuso quale mezzo di riscatto sociale e umano, presenti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;
- b) ridare primato alla Politica, ripartendo dall'impegno e dal senso civico, operando le scelte per il conseguimento del Bene Comune in cui ciascuna persona possa trovare



realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze, per l'interesse della collettività;

c) ridare forte centralità e dignità alle Istituzioni che rappresentano il fondamento della democrazia e il presupposto per l'affermazione della giustizia e della pace sociale;

d) riaffermare il diritto/dovere del cittadino di interessarsi della "res publica" per promuovere, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della comunità, attivando le azioni necessarie a mantenere sempre saldo il legame con i propri soci e con quanti ne vorranno sostenere le azioni, anche attraverso la partecipazione diretta di propri rappresentanti alla vita politica ed istituzionale;

e) promuovere azioni e iniziative al fine di abbattere discriminazione e marginalità sociale in tutti i contesti sociali e territoriali ove fossero presenti, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione;

f) promuovere ogni attività politica culturale, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del territorio in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà;

g) favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico della comunità, compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio, agendo per favorire iniziative e progetti di cooperazione coerenti con la responsabile difesa del territorio e dell'ambiente;

h) divenire punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o



di gruppi sociali ed economici, prestando attenzione alle istanze e iniziative che provengono dalle Associazioni di categoria, dalla piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo agricolo, dai commercianti e dagli artigiani, da gruppi organizzati, movimenti e semplici cittadini;

i) realizzare un sistema di comunicazione coordinata al fine di favorire la diffusione dell'informazione relativa a tutti i settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività in modo occasionale saranno iscritti in apposito registro.
- può stipulare atti e convenzioni per la realizzazione delle attività su riportate e sia le prestazioni che i servizi possono essere sia retribuiti che gratuiti. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate e contenute nell'art.5 D.lgs 117/17 che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio complessivo di



eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

- Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine



associativa al conseguimento dei fini sociali.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale e amministrativa, nella città di RIPA TEATINA, in Via Nicola Marcone n°56.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- Quando lo scopo è stato raggiunto;
- Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, sia persone fisiche che giuridiche ed associazioni.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'Organizzazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Organizzazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera.

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Organizzazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Organo di Amministrazione, devono accettare per iscritto la proposta presentata dall'Associazione; i Soci onorari possono partecipare alle riunioni, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dall'art. 32, co 1 del D.lgs 117/17, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione, versando la relativa quota sociale, e che

vengono accettati come tali dall'Organo di amministrazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vigé il principio del voto singolo e non sono ammesse deleghe.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve rivolgere domanda all'Organo di Amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- Indicare le generalità ed il domicilio;
- Dichiarare di condividere le finalità che l'associazione propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.
- Dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non aver riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di Amministrazione che accoglie la richiesta.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che

abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Morte;
- Interdizione o inabilitazione;
- Comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti.
- Il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di Amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili.

Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di amministrazione ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. all'Organo di amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è deliberata dall'Organo di amministrazione con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, per immoralità e comunque

per atti che danneggino l'associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Organo di amministrazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.

Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Doveri degli associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il trenta giugno di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Organo di amministrazione, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. L'Organo di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Organo di amministrazione. E' obbligo di tutti i soci la puntuale

corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Organo di amministrazione di escludere il socio.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e

secondo le modalità stabilite dal Organo di amministrazione ovvero dallo Statuto. Il recesso

comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal

pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Direzione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei revisori (se previsto).

All'interno del Consiglio direttivo vengono inoltre nominati il vicepresidente e il segretario dell'associazione.

Il Consiglio di Direzione, può inoltre individuare altre strutture od organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell'associazione.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- Eleggibilità libera degli organi amministrativi secondo le modalità previste dallo

statuto;

- Principio del voto singolo;
- Sovranità dell'assemblea dei soci;
- Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 8– L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle richieste di modifica dello Statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione;
- Sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Nelle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i Soci possono esprimere liberamente le loro opinioni sull'ordine del giorno. Un Socio non potrà prendere la parola più di tre volte sullo stesso argomento, salvo casi particolari a giudizio e valutazione del Presidente.

Il voto in assemblea di norma è palese e per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto solo per l'elezione del Consiglio di Direzione e quando la maggioranza dei presenti all'Assemblea lo richiede.

Delle delibere assembleari approvate deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale o sul sito web dell'Associazione.

Art. 9 –Il consiglio di direzione.

Il Consiglio di Direzione è composto da un numero minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'elezione del Consiglio di Direzione avviene a scrutinio segreto nel corso di un'assemblea ordinaria.

Sono eleggibili tutti i soci aventi diritto di voto e che non abbiano già svolto tale ruolo per due mandati consecutivi. Nei giorni precedenti o nel corso dell'assemblea elettiva stessa, prima di aprire la votazione, i soci che lo desiderano possono segnalare la propria candidatura al segretario dell'associazione.

Il voto si esprime mediante scrutinio segreto indicando la preferenza e scrivendo il cognome

del candidato prescelto.

Sono consentite fino a tre preferenze purché siano rappresentati entrambi i generi (altrimenti è valido il solo primo voto espresso).

Resultano eletti nel consiglio di direzione i primi nove consiglieri con maggior numero di preferenze. Il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze diviene il consigliere anziano.

Al Consigliere anziano spetta il compito di convocare il primo consiglio di direzione detto anche consiglio elettivo con ordine del giorno:

1. Costituzione della "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOCE DI RIPA";
2. Elezione dell'Organo di Amministrazione;
3. Sede sociale;
4. Quota di adesione.

Il Consiglio di Direzione può essere revocato dall'assemblea straordinaria con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Alle riunioni del Direttivo partecipano di diritto, ma senza voto, anche gli iscritti dell'associazione che ricoprono un incarico istituzionale (es. Consiglieri comunali, ecc...).

Il Consiglio di Direzione è l'organo esecutivo dell'Associazione Politico Culturale "La Voce di Ripa", dura in carica tre anni, si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità. Si riunisce almeno sei volte l'anno ed è convocato:

- dal Presidente anche informalmente; nel caso di indisponibilità temporanea del presidente, e su delega dello stesso, dal vice presidente;
- da almeno un terzo dei componenti eletti, su richiesta motivata;

Il Consiglio di Direzione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Le funzioni elettive del consiglio di direzione sono:

- nominare il presidente;
- nominare il vicepresidente;
- nominare il tesoriere;
- nominare il segretario;
- adottare provvedimenti di ammissione, di espulsione o disciplinari, in generale porre veti allo svolgimento di iniziative o all'esercizio di attività che contrastino con il presente statuto, con l'immagine e gli indirizzi associativi, con le decisioni adottate dai suoi Organi, salvo ratifica dell'Assemblea che andrà convocata entro 30 giorni dal verificarsi di tali condizioni.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; allegato al bilancio il Consiglio direttivo predispone anche la relazione delle attività svolte nel corso dell'anno e che descrive le linee politiche future, sulla quale annualmente in sede di approvazione del bilancio viene chiesta la fiducia all'assemblea per il proseguo del mandato direttivo triennale;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- approvare l'ammissione dei Soci ordinari, salvo il diritto di ricorso all'Assemblea previsto negli articoli precedenti;
- eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- definire le linee programmatiche e le attività di comunicazione dell'Associazione;
- definire i tavoli di lavoro e designarne i coordinatori
- attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto.

In base agli argomenti da trattare o per momenti di particolare rilevanza associativa, possono

essere invitati a partecipare al Consiglio di Direzione, di volta in volta, i rappresentanti di quartiere o di realtà sociali omogenee, i responsabili di aree tematiche e dei tavoli di lavoro e altre personalità e rappresentanti indicati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio di Direzione a maggioranza dei suoi membri. Detti membri aggiuntivi possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione (o sito).

Il Consiglio di Direzione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Le decisioni del Consiglio di Direzione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano.

Il Consiglio di Direzione può gestire i fondi, senza indire assemblea, per spese ordinarie inferiori ai 3.000,00 Euro (cinquemila/00).

Nel caso in cui un membro del consiglio presenti le proprie dimissioni, il Consiglio di Direzione, valutate le motivazioni, accoglierà la richiesta.

Nel consiglio di direzione successivo si procederà alla sostituzione del consigliere dimissionario attingendo dalla graduatoria espressa nel corso dell'assemblea elettiva.

In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri eletti il consiglio di direzione e il presidente dell'associazione decadono. Il presidente decaduto (che rimane in carica con segretario e tesoriere solo per la ordinaria amministrazione), deve convocare l'assemblea elettiva nei successivi 30 giorni. In caso di inadempienza provvederà alla convocazione il vice presidente e in subordine il consigliere anziano.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Collegio dei Revisori (se previsto).

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in

giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Direzione, sottoscrive tutti gli atti afferenti l'Associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati.

E' facoltà del Presidente con firma autonoma:

- rilasciare liberatorie quietanze, ad Enti Pubblici e privati;
- accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedere agli incassi;
- accogliere le istanze d'iscrizione dei soci simpatizzanti secondo le modalità di cui all'art.5;
- gestire i fondi senza indire Assemblea dei Soci o Consiglio di Direzione, per spese ordinarie inferiori a 500,00 Euro;
- rappresentare politicamente l'associazione in tutte le sedi;
- attuare il programma politico-culturale e coordinare le iniziative nelle sedi politiche, culturali ed istituzionali ed in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell'Associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Direzione, dirigere l'attività sociale, culturale, politica ed organizzativa;
- interloquire con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti di categoria; guidare la delegazione che rappresenta l'associazione nelle consultazioni di rilievo;
- sovrintendere all'utilizzo degli strumenti di comunicazione, al Registro generale dei Soci;
- attribuire compiti e funzioni e assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio di Direzione o dell'Assemblea ove previsto;
- adottare ed esercitare anche autonomamente, in via d'urgenza, provvedimenti di ammissione, di espulsione o disciplinari, in generale porre veti allo svolgimento di iniziative o all'esercizio di attività che contrastino con il presente statuto, con l'immagine e gli indirizzi associativi, con le decisioni adottate dai suoi Organi, salvo ratifica del Consiglio di Direzione e/o

nti
dell'Assemblea che andranno convocati il primo al massimo entro 5 giorni e la seconda entro 30 giorni dal verificarsi di tali condizioni;

Entrate - L. 11/3/2011
- presiedere e coordinare il Consiglio di Direzione, che lo affianca e lo coadiuva nella promozione e realizzazione delle iniziative e attività sociali. A ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente previa consultazione del Consiglio stesso.

Salvo quanto già disposto dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente, in generale tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Presidente dell'Associazione salvo i limiti stabiliti per legge.

L'Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma individuale del Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente su sua delega a svolgere le medesime funzioni.

In caso di indisponibilità del Presidente che si protragga per oltre 6 mesi, il Presidente decade dalla propria carica ed il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio direttivo per procedere all'elezione di un nuovo presidente.

Il Segretario ha la funzione di:

- redigere i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione e gli altri libri associativi;
- curare l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
- svolgere tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio di Direzione;
- dare esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio di Direzione, e si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.

Il Segretario dell'associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Se il Segretario rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la

conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione. Redige l'inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio. Il Tesoriere ha le funzioni di:

- tenere la contabilità, i libri contabili e la cassa, redigere i bilanci, curare pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Direzione;
- su delega scritta del Presidente, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi;
- può assumere obblighi di spesa con l'avallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio di Direzione.
- predisporre annualmente il rendiconto consuntivo e delinea le linee guida di quello preventivo.

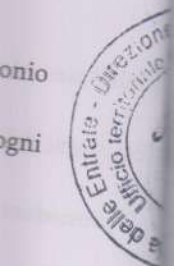
Il Tesoriere dell'associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati. Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

Il Collegio dei revisori, se previsto, dura in carica tre anni, ed è composto da un numero massimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio di Direzione, anche fra i non soci. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 11- Tavoli di ascolto

L'associazione La Voce di Ripa, forte dell'esperienza di coinvolgimento e confronto nella città concretizzatasi con lo strumento dei tavoli di ascolto nel corso della elaborazione del programma elettorale nelle elezioni amministrative del giugno 2022, sceglie questo metodo di lavoro come elemento caratterizzante del proprio agire.

I tavoli di ascolto non hanno ruoli direttivi e di governo; essi sono gli organi operativi nei quali



avviene l'ascolto, il confronto e l'elaborazione delle proposte associative e amministrative/istituzionali.

L'organizzazione degli stessi e l'affidamento della competenze viene definita dal Consiglio di

Direzione che provvede anche alla nomina di uno o più coordinatori.

La partecipazione ai tavoli di lavoro è aperta anche ai non soci.

Le regole dello svolgimento delle attività, delle convocazioni, e dell'ordine del giorno vengono

definiti dai coordinatori in attuazione a quanto disposto dal Consiglio.

Le proposte operative e/o di comunicazioni elaborate nei diversi tavoli di lavoro per divenire

operative necessitano dell'approvazione del consiglio di direzione o dell'assemblea nei casi in

cui il consiglio lo ritiene necessario.

Il frutto dell'elaborazione dei tavoli di lavoro è offerto all'attività del gruppo consiliare.

Art. 12 – I Giovani della Associazione La Voce di Ripa

La Voce di Ripa riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita dell'Associazione, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.

E' istituito il gruppo Giovani de La Voce di Ripa a cui è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica.

A tal fine il gruppo:

- promuove iniziative politiche su istanze provenienti dal mondo giovanile;
- costruisce azioni finalizzate alla sensibilizzazione della società civile;
- propone al consiglio direttivo azioni ed interventi da adottare per la promozione e valorizzazione dei giovani;

- redige articoli, comunicati e relazioni da sottoporre al Segretario per l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Fanno parte dell'organizzazione le iscritte e gli iscritti all'associazione che hanno età compresa tra i 16 e i 22 anni.

Le iscritte e gli iscritti di cui al comma precedente, eleggono al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Ai sensi dell'art. 11, il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione e i Giovani de La Voce di Ripa, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività e alle scelte dell'Associazione verranno regolate da un regolamento apposito, proposto dai giovani civici e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Risorse economiche.

I proventi della Associazione sono costituiti da:

- quote sociali;
- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi;
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati a incremento del patrimonio dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse

dell'Associazione o a fini assistenziali.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi.

Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell'Associazione, ed è pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.

Per la destinazione di entrate di gestione comunque denominate, di fondi, di riserve o di capitale, occorre la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dell'Assemblea dei Soci.

Art. 14 – Bilancio di esercizio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

La gestione economica dell'Associazione può prevedere forme di indebitamento.

La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il bilancio annuale.



Art. 15 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di recessione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 17 – Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e legge 398/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

ale P. Chieff

Letto, approvato e sottoscritto.

Ripa Teatina, data 09/08/2022

I soci fondatori: